



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 60 del 15.03.2016

COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per l'indizione di un avviso pubblico finalizzato alla formazione di due elenchi per l'eventuale attivazione di tirocini formativi post lauream.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di marzo, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	A
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 28/06/2012, nel disciplinare la revisione della normativa in materia di tirocini, ha previsto in particolare l'adozione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise recanti:

- la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta;

Dato atto che in attuazione della suddetta previsione normativa, in data 24/01/2013, la Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome adottava le "Linee-guida in materia di tirocini", definenti gli standard minimi uniformi applicabili in tutto il territorio nazionale;

Rilevato che la Regione Autonoma della Sardegna, con delibera della Giunta Regionale n. 44/11 del 23/10/2013, ha recepito le suddette Linee-guida adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome, prevedendo tra l'altro che:

- siano attivabili presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale, cinque diverse tipologie di tirocinio, ovvero:
 - a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupazione dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e deve avere una durata non superiore a 6 mesi;
 - b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati, di durata ricompresa tra i 6 e i 12 mesi;
 - c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, di durata non superiore ai 12 mesi;
 - d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/1999, di durata sino a 24 mesi possibile oggetto di deroga;
 - e) tirocini estivi di orientamento di durata non superiore ai 3 mesi;
- il numero di tirocini attivabili contemporaneamente negli enti con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato non deve essere superiore al 10% dei dipendenti di ruolo;
- l'orario di tirocinio non deve superare l'80% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante;
- non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già prestato

attività lavorativa per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;

- al tirocinante è riconosciuta un'indennità di importo non inferiore a 400,00 euro; dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986;
- il tirocinio è attivato da uno dei soggetti promotori indicati nell'articolo 5 delle linee-guida sopra richiamate, ovvero, tra gli altri: dalle Province, tramite i Servizi per il Lavoro; dall'Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; dagli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
- il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;
- il soggetto ospitante:
 - a) stipula apposita convenzione con il soggetto promotore e definisce il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
 - b) designa un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
 - c) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - d) valuta l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

Atteso che di recente l'Amministrazione comunale ha attivato diversi tirocini post lauream i quali hanno rappresentato per i tirocinanti un momento di crescita professionale e di approccio con il mondo del lavoro, e per l'Ente un'occasione di stimolo, confronto e continuo aggiornamento, con risultati ritenuti più che soddisfacenti su tutti i profili;

Considerato che continuano a pervenire presso l'Amministrazione domande spontanee di attivazione di tirocini post-lauream e che pertanto si reputa opportuno adottare dei criteri standard in merito alla gestione delle stesse e all'individuazione dell'ordine e/o delle precedenze circa eventuale avvio dei tirocinanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e pari opportunità;

Dato atto che l'attivazione di ciascun tirocinio dovrà essere autorizzata con successivi provvedimenti, tenuto conto delle indicazioni e della disponibilità dei vari responsabili dei servizi presso cui potranno svolgersi le attività, previo stanziamento delle risorse necessarie, considerati i limiti di spesa imposti dalla vigente normativa in materia di spesa complessiva per il personale dipendente, entro la quale rientra quella effettuata per i tirocini;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa,

Di dare indirizzo al servizio Affari Generali – Personale affinché predisponga un avviso pubblico finalizzato alla formazione di due elenchi, distinti per l'area tecnica e quella amministrativa, per l'eventuale attivazione di tirocini formativi post lauream della durata di sei mesi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- l'avviso dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente per un periodo di 30 giorni;
- gli aspiranti tirocinanti potranno iscriversi in uno solo dei suddetti elenchi; per l'area tecnica è richiesto il possesso della laurea in ingegneria civile o in architettura o equipollenti; per l'area amministrativa è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti;
- in caso di più domande pervenute, ai fini dell'individuazione del tirocinante da avviare si farà ricorso a sorteggio in seduta pubblica del quale dovrà essere dato avviso sul sito web dell'Amministrazione; per l'individuazione dei tirocinanti successivi al primo si procederà in ordine alfabetico partendo dal primo nominativo estratto;

Di dare atto che l'eventuale attivazione di ciascun tirocinio dovrà essere autorizzata con successivo provvedimento, previa individuazione delle risorse economiche necessarie al riconoscimento dell'indennità mensile di partecipazione quantificata in euro 400,00 a norma di quanto previsto dall'articolo 1, commi 34-35, della Legge n. 92/2012 e dal punto 14 delle linee-guida approvate con delibera della Giunta Regionale n. 44/11 del 23/10/2013;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 14/03/2016

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **17/03/2016** al **01/04/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17/03/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 01/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.03.2016